



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al NRG 10037 dell'anno 2007 proposto dai signori MICHELE RAGNO e VITTORIA OLIMPIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosalba Grasso e Giovanni Gabellone e domiciliati in Roma presso il primo difensore, Viale Mazzini n. 113;

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA e il MINISTERO DELL'INTERNO il primo costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, - sezione staccata di Lecce - sez. III, n. 3643 del 2007;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione della Difesa;

N. 9307/2009

Reg. Dec.

N. 10037

Reg. Ric.

Anno 2007

4

visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Raffaele Potenza e uditi, alla pubblica udienza del 31 marzo 2009, l'avv. Gabellone e l'avv. dello Stato Bacosi;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto al TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, i signori Michele Ragno ed Vittoria Olimpio esponevano che il loro figlio, Sergio Ragno, carabiniere scelto in servizio a Firenze, era deceduto a seguito di collisione tra il motociclo condotto dal Ragno ed altro veicolo in circolazione. Gli esponenti precisavano che l'incidente si verificava successivamente al rinvio di un'operazione di servizio che era stata programmata per la cattura di un soggetto probabile spacciatore di sostanze stupefacenti, e che era stata però posticipata di qualche ora; l'incidente era avvenuto mentre il militare stava facendo ritorno verso la propria abitazione.

In relazione a detto evento, i ricorrenti, che avevano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (sotto il profilo dell'infortunio "in itinere"), presentavano due istanze:

- la prima, rivolta al Ministero della Difesa, per ottenere la speciale elargizione prevista dall'art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308;



- la seconda, indirizzata al Ministero dell'Interno, e tesa al riconoscimento della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 nonché degli assegni vitalizi previsti dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407.

Entrambi i Ministeri, rispettivamente con provvedimenti in data 12.9.2006 e 4.10.2006, respingevano le domande, per le ragioni ivi indicate, sicchè gli istanti impugnavano tali atti di reiezione con due distinti ricorsi proposti al TAR della Puglia, deducendo, a sostegno del diritto alle richieste elargizioni, motivi così riassumibili:

- contro il diniego reso dal Ministero della difesa, violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 6 della legge n. 308/1981 (come successivamente integrata);
eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto il carabiniere stava rientrando nella propria dimora dopo aver preso parte ad un operazione di polizia, tant'è che l'amministrazione ha riconosciuto dipendenza del decesso da causa di servizio, e l'elargizione richiesta è riconosciuta allorché il dipendente sia deceduto in servizio;

- contro il diniego emesso dal Ministero dell'interno venivano formulati sostanzialmente gli stessi motivi, precisando che il tragitto compiuto dal militare era comunque funzionalmente collegato ad un operazione di polizia e ricorrevano quindi i presupposti per considerare il militare "vittima del dovere".



Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha riunito e respinto entrambi i ricorsi; di qui l'appello interposto dai signori Ragno e Olimpio, affidato ai motivi che saranno esaminati nel prosieguo della presente decisione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2009 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1- Con la sentenza gravata il TAR ha anzitutto respinto il ricorso teso al riconoscimento dell'elargizione, prevista dalla legge n. 308/1981, rilevando che la sua corresponsione, di cui sono beneficiari anche i familiari dei soggetti deceduti, è subordinata alla condizione che il dipendente sia deceduto, in attività di servizio, per effetto diretto di ferite e lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio; in tale ambito, ha affermato il TAR, non può farsi rientrare l'infortunio "in itinere" (rischio cui sono sottoposti tutti i dipendenti), poiché l'elargizione in argomento prende in considerazione gli specifici rischi cui sono esposte alcune categorie di pubblici dipendenti durante lo svolgimento della loro attività, postulando quindi un rapporto diretto tra l'adempimento del servizio e l'evento lesivo.



Avverso tali considerazioni gli appellanti hanno dedotto che, in base alla legge, il beneficio in parola va riconosciuto ove il decesso del dipendente sia dipeso dai fattori lesivi subiti nell'adempimento del servizio, e che tale espressione deve necessariamente comprendere l'infortunio "in itinere". Nel caso di specie non è controverso che il Ragno stava rientrando presso la propria dimora dopo aver preso parte ad una operazione di polizia, poi rinviata; del resto, la stessa amministrazione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti che hanno condotto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Osserva al riguardo il Collegio che la "speciale elargizione" prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 3 giugno 1981, n. 308 spetta ai familiari di varie categorie di personale (ivi compresi i militari in s.p.e.) deceduti in attività di servizio "per effetto diretto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio".

Nel caso di specie fa difetto tale ultimo requisito in quanto deve escludersi che il mortale infortunio occorso al carabiniere Sergio Ragno (figlio degli originari ricorrenti ed attuali appellanti), si sia verificato "nell'adempimento del servizio".

E' infatti vero che il carabiniere Ragno si era recato al luogo convenuto per compiere una operazione di polizia finalizzata alla individuazione e cattura di soggetti implicati



nello spaccio di sostanze stupefacenti; ma è altrettanto incontestabile che il pur previsto "servizio" era stato differito (e quindi neppure era iniziato), essendosi appreso che il probabile spacciatore non si sarebbe recato nel luogo ed all'ora ipotizzata per l'appostamento.

E tanto è vero che il "servizio" era terminato che il carabiniere Ragno ed i suoi colleghi si intrattenero brevemente sul posto, dopo di che ciascuno tornò alla sua sede di lavoro o, nel caso specifico, alla sua abitazione.

Si può quindi sostenere che il carabiniere Ragno incorse nel mortale incidente di ritorno alla propria abitazione al termine di una operazione di servizio (e per questa ragione l'Amministrazione ha riconosciuto i benefici previsti per l'infortunio "in itinere"); ma deve decisamente escludersi che l'infortunio stesso sia accaduto - come invece prevede la disposizione di legge - durante "l'adempimento del servizio".

La giurisprudenza di questo Consiglio ha ripetutamente chiarito che il beneficio previsto dal citato articolo 6 comma 1, della legge n. 308 del 1981 va collegato al rischio specifico insito nello svolgimento dei compiti di servizio (Sez. IV 10 marzo 2008, n. 1088). E che il legislatore abbia inteso limitare il beneficio in relazione alla specificità del rischio, indirettamente si ricava dal rapporto con il successivo comma 3 che accorda una diversa speciale elargizione ai familiari di altre categorie di personale "deceduti durante il periodo di

u

servizio": locuzione nella quale il "servizio" è inteso in senso ampio, nella sua accezione generica e non modificata da una speciale situazione di rischio.

La giurisprudenza di questo Consiglio, inoltre, è costante nell'escludere che la speciale elargizione prevista dall'art. 6, comma 1 citato, spetti per gli eventi mortali accaduti in itinere, da e per il luogo ove il servizio è stato o dovrà essere svolto: si vedano in tal senso, tra le altre, Cons. Stato Sez. IV 12 novembre 2001, n. 5778; 1° ottobre 2004 n. 6365 che accorda il beneficio, ma qualificando le fattispecie concreta come evento diverso dall'infortunio in itinere; 30 maggio 2005 n. 2819.

La giurisprudenza ricordata in senso contrario dagli appellanti, o non è rinvenibile per come viene citata (non esiste infatti una decisione del Consiglio di Stato "n. 76991/91") mentre la giurisprudenza di 1° grado del TAR del Lazio è stata motivatamente disattesa dalla giurisprudenza della Sezione (pur ivi correttamente richiamata e oggetto di dissenso), laddove la sentenza del TAR del Veneto n. 1199/06 riguarda una fattispecie particolare nella quale il militare deceduto si trovava in missione di servizio previamente programmata ed autorizzante l'interessato all'uso del proprio automezzo.

La decisione del primo giudice risulta per questo aspetto esatta e va quindi confermata.



2 - Risulta infondato anche il secondo profilo dell'appello, che lamenta il mancato riconoscimento della elargizione di cui alla legge n. 466 del 1980 e degli assegni previsti dalle ulteriori disposizioni ricordate nella esposizione in fatto della presente decisione.

Sul punto va infatti integralmente condiviso l'assunto della sentenza appellata, che ha evidenziato l'assenza di un presupposto imprescindibile, costituito dalla posizione di vittima del dovere ma colpita da "atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (artt. 1 e 4 della legge n. 302 del 1990), assolutamente estranei alla fattispecie esaminata.

3- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello e dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 31 marzo 2009 e dell'11 dicembre 2009, dal Consiglio di Stato in



sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione
dei signori:

- Luigi COSSU - Presidente
- Goffredo ZACCARDI - Consigliere
- Antonino ANASTASI - Consigliere
- Bruno MOLLIKA - Consigliere
- Raffaele POTENZA - Consigliere, est.
- L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

Giacomo Marr

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

31/12/2009

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Dirigente

Alvise A. ...

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addi 31/12/2009 copia

presente decisione è trasmessa

MIN. DIFESA - MIN. INTERNO

a norma dell'art. 87 del reg.

di procedura 17 agosto 1907 n. 042

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]